

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Interessi e capital gain: sugli investimenti l'imposta passa dal 20 al 26%**

### **Premessa**

Il DL n. 66/2014 ha previsto, **a partire dal prossimo 01.07.2014 un aggravio delle imposte gravanti sugli investimenti**. L'aumento riguarderà **le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain**. Sono interessati dall'intervento, in particolare, le somme previste dall'articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall'art. 67 comma 1 lettera da c-bis) a c-quinques) TUIR (ovvero ai redditi diversi).

Per effetto di tali modifiche **gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo dell'aliquota del 20** (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.06.2014).

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio alcuni particolari concernenti l'applicazione della nuova misura dell'imposta.

### **La modifica del DL n. 66/2014**

Secondo quanto previsto dal **DL n. 66/2014** (salvo modifiche in sede di conversione) **l'imposta sostitutiva sugli interessi e sui capital gain verrà aumentata dal 20 al 26% a partire dal prossimo 01.07.2014**.

La modifica va ad intaccare le **principali forme di investimento**, quali **azioni, obbligazioni e fondi comuni** di investimento, fatta eccezione per i **titoli di stato italiani**, la cui aliquota d'imposta **rimane fissa alla misura odierna del 12,5%**.

Imposta sostitutiva  
(interessi e capital gain)  
20%

(a partire dal 01.07.2014)

Imposta sostitutiva  
(interessi e capital gain)  
26%

### Gli strumenti finanziari interessati dalla modifica

La modifica, nel dettaglio, riguarda i seguenti **strumenti finanziari**:

- gli **interessi sui conti correnti e sui conti deposito**;
- le **obbligazioni**;
- i **proventi dei fondi comuni istituiti in Italia, nella UE o nei Paesi SEE white list con gestore vigilato nel suo Stato di residenza**;
- i **proventi dei fondi immobiliari "non trasparenti"**;
- i **proventi delle polizze vita**;
- i **dividendi e, in genere, plusvalenze e minusvalenze non qualificate**.

#### **OSSERVA**

Rimangono inalterata, invece, **l'imposta da calcolare sui titoli di stato italiani, sui fondi pensione, e sugli interessi dei buoni fruttiferi postali**.

L'unica modifica fiscalmente positiva riguarda i **titoli di stato dei paesi white list, che a partire dal 01.07.2014 sconteranno un'aliquota pari al 12,5% anziché dell'attuale 20%**.

Riassuntivamente le modifiche alle aliquote d'imposta possono essere riassunte con la seguente tabella:

<b>TASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</b>		
<b>Aumenti</b>		
<b>Tipo di investimento</b>	<b>Fino al 30.06.2014</b>	<b>Dal 01.07.2014</b>
Conti correnti (interessi)	20%	26%
Conti deposito e certificati (interessi)	20%	26%
Fondi comuni di investimento	20%	26%
Pronti conto termine	20%	26%
Azioni (partecipazioni non qualificate)	20%	26%
<b>Riduzioni</b>		
<b>Tipo di investimento</b>	<b>Fino al 30.06.2014</b>	<b>Dal 01.07.2014</b>
Titoli di stato white list	20%	12,5%

Titoli invariati		
Tipo di investimento	Fino al 30.06.2014	Dal 01.07.2014
Titoli di stato italiani	12,5%	12,5%
Buoni fruttiferi postali (interessi)	12,5%	12,5%
Fondi pensione	11%	11%

#### OSSERVA

L'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie **interesserà solo parzialmente il risparmio postale**. L'incremento dell'aliquota dal 20% al 26% colpirà, infatti, gli **interessi attivi che matureranno sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti presso Poste Italiane, a partire dal 1° luglio 2014**. Invece, la tassazione degli interessi **già maturati e che matureranno sui buoni fruttiferi postali in circolazione e di nuova emissione non subirà alcun incremento, restando ferma al 12,5%**.

#### Le partecipazioni interessate

In riferimento alle partecipazioni si deve precisare che **sono interessate dall'aumento solamente i dividendi ed i capital gain sulle partecipazioni non qualificate**.

Per individuare la **natura, qualificata o meno, della partecipazione**, l'articolo 67, comma 1, lettera c), del **testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che **per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio**, secondo che si tratti, rispettivamente, di **titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni**.

#### OSSERVA

Al fine di considerare "qualificata" una cessione di partecipazioni è sufficiente **che la partecipazione ceduta superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due limiti percentuali sopra indicati**. Con riferimento alla **percentuale dei diritti di voto**, tenuto conto che l'articolo 2352 del Codice Civile prevede che **in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario, si ritiene che, in mancanza di una espressa diversa pattuizione, qualora il fiduciante detenga partecipazioni sia a titolo di proprietà che a titolo di nuda proprietà, al fine di stabilire la percentuale dei diritti di voto, occorre far riferimento esclusivamente alla percentuale detenuta a titolo di proprietà**.

<b>PARTECIPAZIONE QUALIFICATA/NON QUALIFICATA</b>	
<b>Titoli negoziati in un mercato regolamentato (alternativamente)</b>	
Titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto	Titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 5% del capitale o del patrimonio
<b>Titoli non negoziati (alternativamente)</b>	
Titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto	Titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 25% del capitale o del patrimonio

**Realizzazione dei proventi ed applicazione della nuova aliquota**

In riferimento ai **problemi concernenti la transizione da un'aliquota all'altra, si deve segnalare che:**

- per i **titoli azionari e assimilati, l'aliquota del 26% si applica ai dividendi e agli utili incassati dal 1° luglio 2014, a prescindere dal periodo di formazione dell'utile;**
- per i **titoli obbligazionari e le cambiali finanziarie, invece, il passaggio al 26% riguarderà gli interessi e altri proventi maturati dal 1° luglio;**
- per i **titoli emessi da grandi emittenti, come per esempio banche e società quotate e da soggetti non residenti, gli intermediari simuleranno una cessione con riacquisto al 30 giugno 2014, addebitando al cliente l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20%, sul rateo cedola e scarto di emissione maturato fino al 30 giugno (come se avesse ceduto i titoli "dotati" del rateo) e contestualmente riaccreditando l'imposta con la nuova aliquota del 26% (o del 12,5% per i titoli emessi da enti territoriali di Stati white list) sullo stesso importo (come se avesse subito acquistato altrettanti titoli).**

Anche per **conti correnti e depositi bancari e postali, il passaggio al 26% avverrà in base al criterio di maturazione**, secondo quanto già previsto dall'art. 29, D.L. Milleproroghe (n. 216/2011), **non rilevando quindi la data di accredito in conto.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***  
 Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**